

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile cliente,

desideriamo informarLa circa le principali novità contenute nel DL Rilancio.

In questa prima parte verranno esaminate le misure volte al sostegno all'economia e alle imprese.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP

Le imprese, con un volume di ricavi 2019 non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.

Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo, e di reddito agrario, titolari di partita IVA

1. Soggetti beneficiari

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente**

2. Soggetti esclusi

- soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR;
- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

3. Condizioni

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

NOTA BENE - Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.

4. Determinazione contributo spettante

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Sono previste tre classi di contribuenti in base ai ricavi o ai compensi cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.

20%	soggetti con ricavi compensi < a 400.000 euro nel 2019
15%	soggetti con ricavi compensi > a 400.000 euro e < a 1 mln di euro nel 2019

10%	soggetti con ricavi compensi > a 1 mln di euro e < 5 mln di euro nel 2019
-----	---

5. Ammontare contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo non inferiore:

- a 1.000 euro per le persone fisiche;
- a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Ottenimento del contributo
I soggetti interessati devono presentare in via telematica un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, che sarà definita con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

NOTA BENE – L'istanza deve contenere anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica. Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

AGEVOLAZIONI PER GLI AFFITTI

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019**, spetta un **credito d'imposta** nella misura del **60 % dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività** industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

OSSERVA - il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

In caso di contratti di servizi a **prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del **30 % dei relativi canoni**.

NOTA BENE – il credito d'imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

1. Importo del credito

è commisurato **all'importo versato nel periodo d'imposta 2020** con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio**, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

2. Utilizzo del credito

- esclusivamente in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive

3. Cessione del credito

il soggetto che ha diritto al credito, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in

compensazione in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

NOTA BENE - Il credito può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Tale credito d'imposta non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del DL Cura Italia, in relazione alle medesime spese sostenute.

RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 l'ARERA dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione **diverse dagli usi domestici**, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

L'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 30 luglio 2020, in modo da:

- azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione;
- per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una **potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW**, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

GARANZIA SACE IN FAVORE DELLE ASSICURAZIONI SUI CREDITI COMMERCIALI

SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione, **una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del DL e fino al 31 dicembre**

2020 ed entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato.

MISURE A FAVORE DEGLI AUMENTI DI CAPITALE

Fino al 31 dicembre 2020, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, **non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea** alle deliberazioni aventi ad oggetto:

- gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;
- l'introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultima frase, del codice civile;
- l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

NOTA BENE – In tali casi, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.

Sempre **fino al 31 dicembre 2020 le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione**, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultima frase, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, **nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti**, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell'assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.

COLF E BADANTI

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi

di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. Le somme sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro.

REDDITO DI EMERGENZA

Nasce il Rem, il reddito di emergenza, il nuovo strumento per tutelare circa 1 milione di nuclei in difficoltà e finora esclusi dagli attuali sussidi. Il Rem oscilla da 400 a 800 euro a seconda del nucleo familiare; ed è erogato in due quote. Le domande si presentano all'Inps entro il mese di giugno. Per ottenere il Rem occorrono, cumulativamente: residenza in Italia, reddito familiare inferiore al Rem spettante, patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila (massimo fino a 20mila euro), e Isee inferiore a 15mila euro.

CONGEDI E BABY SITTER

Vengono prorogati i congedi parentali fino a un massimo di 30 giorni per genitori lavoratori dipendenti del privato con figli di età non superiore a 12 anni che riceveranno un'indennità al 50% della retribuzione. In alternativa è consentito di cumulare il bonus baby sitter da 600 euro del Dl cura Italia che diventa di 1.200 euro per chi non l'ha ancora ottenuto, da spendere anche per i centri estivi e i servizi integrativi all'infanzia.

BONUS AUTONOMI

Si proroga in automatico per il mese di aprile l'indennizzo di 600 euro, previsto a marzo per una platea di quasi 5 milioni di autonomi: **professionisti non iscritti agli ordini, Co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.** Andrà anche a chi ha presentato domanda in un momento successivo: **gli stagionali diversi dal settore turismo, i lavoratori occasionali e quelli intermittenti. A maggio** l'indennizzo sale a **mille euro**, ma è soggetto ad alcune **condizioni**: è riconosciuto:

- ai liberi professionisti titolari di partita Iva, non in pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019
- ai Co.Co.Co che hanno cessato il rapporto di lavoro all'entrata in vigore del decreto.
- ai professionisti ordinisti che hanno avuto una riduzione del 33% (600 euro gestiti dalle casse).
- artigiani, commercianti e coltivatori diretti, che hanno preso l'incentivo, per maggio vengono ricompresi nell'insieme di società di persone e capitali e rientrano nell'ambito dell'attività dell'Agenzia delle Entrate, che eroga indennizzi a fondo perduto alle imprese che hanno subito un calo del 33% del fatturato. Gli indennizzi sono parametrati alla perdita di fatturato, con un valore minimo di mille euro.

SMART WORKING

Il decreto prevede che i genitori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a svolgere il lavoro agile, da remoto, fino al termine dello stato di emergenza.

REDDITO DI CITTADINANZA

Viene prorogata da 2 a 4 mesi complessivi la sospensione delle misure di condizionalità per i percettori del Reddito di cittadinanza (ma anche di Naspi, Discoll): non dovranno recarsi nei centri per l'impiego per eventuali offerte di lavoro. Si promuove il lavoro agricolo, consentendo ai beneficiari del Rdc, ammortizzatori sociali (solo per il periodo di sospensione a zero ore), Naspi e Discoll, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine fino a 30 giorni, rinnovabili per 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici, nel limite di 2mila euro.

CIG PIU' VELOCE E BLOCCO LICENZIAMENTI

I datori di lavoro possono fruire della cassa integrazione per l'emergenza COVID-19, per una durata massima di 9 settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, con la **possibilità di ottenere ulteriori cinque settimane (nel medesimo periodo) per le**

sole aziende che abbiano interamente fruito di tutte e nove le settimane precedentemente concesse.

Possibilità di chiedere un massimo di ulteriori quattro settimane di trattamento per i periodi che vanno dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Diventa inoltre più veloce la procedura per la Cassa in deroga: il datore di lavoro potrà rivolgersi direttamente all'Inps superando il doppio canale-Inps-Regioni e i relativi rallentamenti. L'Inps, in 15 giorni dall'arrivo dell'istanza, erogherà un anticipo dell'assegno del 40%. Licenziamenti sospesi per 5 mesi.

ECOBONUS E SISMABONUS AL 110% CON SCONTO IN FATTURA

Superbonus del 110% per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica per rilanciare l'attività edilizia. Gli interventi verdi finanziati con il superbonus dovranno garantire «il miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (Ape)». La norma del decreto prevede la detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti a incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per questi interventi, in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta

TASSE MARZO APRILE E MAGGIO RINVIATE AL 16 SETTEMBRE 2020

Scatterà dal prossimo 16 settembre e non dal 20 maggio prossimo la ripresa dei versamenti delle ritenute, dell'Iva e dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio per le imprese che hanno subito cali di fatturato, rientrano tra le filiere maggiormente colpite o sono nelle province dichiarate zona rossa all'inizio della pandemia. Si potrà pagare in unica soluzione o dilazionando il versamento in quattro rate di pari importo a partire sempre dal mese di settembre.

Sono poi **sospesi fino al 31 agosto 2020** i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall'agente della riscossione. Prevista inoltre la **sospensione dei pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre.**

BONUS VACANZE

Per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con Isee non superiore a 40.000 euro, un credito per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

CREDITO IMPOSTA ALL'80% PER LE SPESE DI MESSA IN SICUREZZA

Credito d'imposta dell'80%, con un massimo di 80 mila euro, per le spese di investimento necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche.

Tipologia interventi: interventi necessari per garantire le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento:

- Interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- Arredi di sicurezza o quelli per l'acquisto di tecnologie per l'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo, come sempre, a Sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO